



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero	5
Del	26-03-2019

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese **Marzo** alle ore **15:00**, nella sala consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta DONATO GIANFELICE, Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	D'AMBROSIO DONATO	CONSIGLIERE	Presente
2	LIBERATORE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
3	LICURSI NICOLANGELO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI STEFANO MARIAROSARIA	CONSIGLIERE	Presente
5	GIORDANO MARILISA	CONSIGLIERE	Presente
6	FLORIO MARIA	CONSIGLIERE	Presente
7	GIANFELICE DONATO	PRESIDENTE	Presente
8	VITULLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
9	PETRUCCELLI ANNA	CONSIGLIERE	Assente
10	GIANFELICE GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
11	MARTINO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
12	ROSATI VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente
13	PETRUCCELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLO CARLONE che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio

2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI, tutt'ora valide, sintetizzate come segue:

- **l'art. 1, comma 10**, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

- il contratto di comodato sia stato registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;

- **l'art. 1, comma 13**, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;

- **l'art. 1, comma 53**, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

- **l'art. 1, comma 14**, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:

- l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

- l'esenzione per i terreni agricoli.

- **l'art. 1, comma 26**, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l'IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015.

- **l'art. 1, comma 42**, della Legge di Bilancio, approvata definitivamente in data 07/12/2016, ha stabilito di prorogare tale sospensione fino al 31/12/2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

CONSIDERATO CHE:

- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013;

DATO ATTO che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale di determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **41 del 17 settembre 2014 e la successiva modifica adottata in questa stessa seduta;**

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote:

IMU

Aliquota abitazione principale (cat. A1-A/8-A/9) e relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7), così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale.	4,0 x mille
---	-------------

Aliquota di base (comprese le aree edificabili)	7,6 x mille
Aliquota terreni agricoli	Esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come montani – (circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993).
Aliquota Fabbricati rurali	Esenti comma 708 del Legge 147/2013

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che è stato prorogato al **31 marzo 2019** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, giusto decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) ([GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62](#)) (c.d. Legge Finanziaria 2019);

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 recante : “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabili dei servizi, ex art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Sentita l’introduzione dell’argomento da parte del Sindaco che conferma i valori già indicati per il 2018;

Con la seguente votazione: **voti favorevoli n. 7 – contrari n. 2 (Giordano – Petruccelli)**, espressa per alzata di mano esito accertato e proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa riportate che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1) di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno **2019** le seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo IMU, ferme restando, per quanto qui non contemplato, le singole discipline legislative di riferimento:

ALIQUOTE IMU

Aliquota abitazione principale (cat. A1-A/8-A/9) e relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7), così come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale.	4,0 x mille
Aliquota di base (comprese le aree edificabili)	7,6 x mille
Aliquota terreni agricoli	Esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come montani – (circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993).
Aliquota Fabbricati rurali	Esenti comma 708 del Legge 147/2013

2) **di stabilire** le principali esenzioni ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli ai sensi della circolare circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993).
- per i comuni da essa classificati come montani;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3) **di dare atto che:**

- il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di dare atto, inoltre, che a decorrere dall'anno 2014, non è più applicabile l'ulteriore detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante, abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un tetto massimo di €. 400,00, comprensivo della detrazione base di €. 200,00;
- Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;

4) **di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica dell'area proponente.

Santa Croce di Magliano, 19-03-2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RACHELINA PILLA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità contabile.

Santa Croce di Magliano, 19-03-2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RACHELINA PILLA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to DONATO GIANFELICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ANTONELLO CARLONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ANTONELLO CARLONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Santa Croce di Magliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONELLO CARLONE
